

CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE

tra

la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa (di seguito, la "Scuola"), con sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà n. 33 - Codice Fiscale 80209930587, rappresentata dalla Magnifica Rettrice e legale rappresentante *pro tempore*, Prof.ssa Sabina Nuti, domiciliata per la carica in Pisa, la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università che rappresenta;

e

l'Università degli Studi della Toscana (di seguito, l'"Università"), con sede legale in Viterbo, Via S. Maria in Gradi n. 4 – Codice Fiscale n. 80029030568, rappresentata dal Magnifico Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Stefano Ubertini, domiciliato per la carica in Viterbo, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università che rappresenta;

Di seguito indicate singolarmente anche come "Parte" o congiuntamente come "Atenei" o "Parti"

PREMESSO CHE:

- a. tra l'Università degli Studi della Toscana e la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa esiste da tempo una collaborazione istituzionale volta a promuovere la ricerca e la formazione di eccellenza e la valorizzazione degli studenti e delle studentesse di merito, nonché a favorire lo scambio di docenti, ricercatori/trici e dottorandi/e allo scopo di contribuire allo sviluppo culturale in un'ottica di miglioramento del Sistema Paese;
- b. le Parti con la presente Convenzione quadro di collaborazione intendono rafforzare e consolidare i propri rapporti nell'ambito di una cornice generale di riferimento che consenta di relazionarsi strategicamente nel pieno rispetto della normativa nazionale e delle fonti interne di Ateneo;
- c. allo scopo sopra descritto, tra le Parti, previa deliberazione n. 83 del 27 aprile 2020 del Senato Scuola, è stata sottoscritta una Convenzione per lo svolgimento di attività didattiche di durata triennale a.a.2019/2020 – 2020/2021- 2021-2022, con la quale si è convenuto che alcuni docenti e ricercatori della Scuola afferenti all'Istituto di Scienze della Vita erogano, con modalità di didattica a distanza, autonomamente o in co-docenza con professori dell'Università della Toscana, insegnamenti in lingua inglese nell'ambito della Laurea magistrale in "Scienze Agrarie e Ambientali (LM -69)" attiva presso l'Università della Toscana. Le attività didattiche, oggetto della Convenzione, sono rivolte anche agli Allievi della Scuola;
- d. la Scuola propone una formazione integrativa a quella offerta dalle università generaliste e si propone quale partner per la valorizzazione degli studenti di talento offrendo percorsi formativi di rafforzamento delle competenze e delle conoscenze interdisciplinari nei temi di ricerca applicata delle scienze sociali e sperimentali e che l'Università è interessata ad offrire ai suoi studenti e studentesse opportunità di avvio precoce alla attività di ricerca, di scambio con altri studenti e studentesse di merito, di formazione avanzata su temi di avanguardia e di rilevanza internazionale;
- e. le Parti intendono collaborare per promuovere la partecipazione delle studentesse e degli studenti di merito frequentanti l'Università ai percorsi formativi integrativi (*d'ora in poi Seasonal School*), proposti dalla Scuola con l'obiettivo di arricchirne il curriculum accademico, costruire percorsi di avvicinamento alla ricerca ed ampliarne le competenze e conoscenze interdisciplinari nei temi di ricerca applicata delle scienze sociali e sperimentali.
- f. Previsto che l'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema-universitario" (di seguito, "Legge"), consente ai

professori e ai ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;

g. considerato il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n° 107 del 10 maggio 2014 (di seguito "Decreto"), che fissa i criteri per la stipula di convenzioni di cui alla norma sopra richiamata;

h. costituisce interesse dei due Atenei consolidare la reciproca collaborazione, anche attraverso lo scambio di docenti e l'avvio di progetti di ricerca di respiro internazionale di comune interesse;

i. costituisce interesse della Scuola che il Prof. Edoardo Chiti, nato a Pisa 21/07/1969 (C.F. CHTDRD69L21G702U), (di seguito, "Docente"), Professore Ordinario per il S.S.D. IUS/10 Diritto amministrativo; Settore Concorsuale 12/D1 *Diritto amministrativo*; Macrosettore 12/D Diritto amministrativo e tributario; Area 12 Scienze Giuridiche, afferente al Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici dell'Università degli Studi della Tuscia (di seguito, "Dipartimento") possa svolgere parzialmente la sua attività di didattica e di ricerca presso la Scuola per gli anni consentiti dalle succitate norme;

j. la Scuola intende valersi dell'attività didattica e di ricerca del prof. Edoardo Chiti all'interno del proprio Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo (DirPolis) (di seguito, l'"Istituto") al fine di implementare il processo di internazionalizzazione e specializzazione del proprio corso di perfezionamento – dottorato in *Law* e il progetto strategico d'Istituto;

k. il Docente ha formalmente espresso il proprio consenso a svolgere attività didattica e di ricerca presso la Scuola in conformità alle pattuizioni di seguito concordate;

l. l'esperienza didattica e formativa e di ricerca scientifica che il prof. Edoardo Chiti svolgerà presso la Scuola potrà avere una ricaduta positiva per l'Università nello sviluppo dei propri corsi di studio e della ricerca scientifica nell'ambito del Settore Scientifico-Disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo;

m. l'art. 6, commi 1 e 2, della Legge, disciplina la quantificazione figurativa delle attività di ricerca, di studio e insegnamento nonché i compiti didattici e di servizio agli studenti a carico dei professori ordinari;

n. il Consiglio di Amministrazione della Scuola nella seduta del 30 giugno 2020 ha autorizzato la stipula della Convenzione e ne ha approvato i risvolti finanziari, dando mandato alla Rettore di apportare le modifiche al testo che si rendessero necessarie;

o. il Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 26 giugno 2020 ha autorizzato la stipula della Convenzione e ne ha approvato i risvolti finanziari, dando mandato al Rettore di apportare le modifiche al testo che si rendessero necessarie;

si conviene e si stipula

Art. 1 - Oggetto

1.1 La Convenzione disciplina i rapporti fra le Parti in ordine allo svolgimento di parte dell'attività didattica e di ricerca del Docente presso la Scuola ai sensi e per gli effetti della Legge anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovere lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere scientifico nel comune e reciproco interesse, anche ai fini di una razionalizzazione e di una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei.

1.2 La Convenzione prevede che la Scuola e l'Università si impegnino a favorire la partecipazione degli studenti e delle studentesse meritevoli dell'Università alle Seasonal School proposte dalla Scuola. La Scuola offre agli studenti e studentesse dell'Università, a condizioni agevolate, il rilascio di crediti formativi universitari integrativi e la specifica attestazione degli obiettivi formativi raggiunti. Gli studenti e le studentesse provenienti dall'Università possono usufruire una tariffa agevolata del 10% e delle riduzioni previste in base al reddito familiare calcolato sulla base della certificazione ISEE presentata all'atto di iscrizione al corso. La Scuola riserva almeno un posto per ogni Seasonal School attivata ad uno studente individuato dall'Università e che sia

comunque in possesso dei requisiti previsti. La Scuola ogni anno predispose il Catalogo delle Seasonal School, individuando quelle destinate a studenti e studentesse Undergraduate che frequentano la Laurea Triennale, quelle per studenti e studentesse della Laurea Magistrale e quelle per dottorandi che saranno attivate. Per ciascuna Seasonal School inserita nel Catalogo la Scuola predispose il piano formativo, in cui vengono dettagliati:

1. requisiti di accesso;
2. obiettivi formativi, tematiche e metodologie didattiche;
3. calendario dell'iniziativa, ore di formazione erogata e CFU corrispondenti;
4. informazioni logistiche e dati di contatto del Coordinatore del corso e della segreteria;
5. tariffe per fasce Isee, relative agevolazioni e servizi offerti agli enti convenzionati.

Le attività delle Seasonal School si svolgeranno in presenza oppure online. Le lezioni saranno svolte in via preferenziale in lingua inglese.

1.3 L'Università si impegna a far conoscere ai propri studenti e studentesse il Catalogo delle Seasonal School della Scuola e le agevolazioni derivanti dalla presente Convenzione. L'Università valorizza i propri studenti particolarmente meritevoli, promuovendo ed incentivando la partecipazione alle Seasonal School offerte dalla Scuola. L'Università può attivare una o più borse di studio destinate ai propri studenti e studentesse interessati alle attività a catalogo a copertura totale o parziale della tariffa dei corsi.

1.4 Le Parti si fanno promotrici dell'iniziativa presso Enti pubblici e/o privati interessati a sponsorizzare la partecipazione degli studenti e delle studentesse dell'Università ai percorsi Seasonal School attraverso l'attivazione di borse di studio a copertura parziale o totale dei costi.

Art. 2 – Partecipazione alle Seasonal School

2.1 Possono partecipare alla selezione dei corsi a catalogo gli studenti e le studentesse delle Università italiane e straniere che, all'atto dell'iscrizione, salvo quanto previsto successivamente, sono in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- assenza di debiti formativi rispetto al proprio percorso di studi (iscrizione "in corso");
- media aritmetica degli esami sostenuti di almeno 27/30.

Il Catalogo delle Seasonal School può prevedere ulteriori requisiti specifici per i singoli corsi, oltre ai requisiti previsti per gli studenti di università straniere.

2.2 I partecipanti alle Seasonal School nel periodo di svolgimento dell'attività formativa possono godere dei seguenti servizi:

- a) accoglienza presso le strutture collegiali della Scuola o presso strutture esterne;
- b) accesso gratuito alla mensa della Scuola;
- c) accesso alla biblioteca presso la sede centrale della Scuola;
- d) utilizzo delle aule della Scuola e delle relative attrezzature, per esigenze di studio personali o di gruppo.

Ulteriori servizi e facilities possono essere previsti nel Catalogo delle Seasonal School.

2.3 L'attestazione rilasciata a conclusione del percorso formativo prevede una votazione finale e l'attribuzione di Crediti Formativi Universitari.

Art. 3 — Ripartizione dell'impegno didattico e di ricerca

In linea con l'obiettivo di collaborare nell'ambito delle attività di ricerca e formazione, il docente Edoardo Chiti nel periodo di durata della Convenzione previsto dal successivo art. 13 svolgerà la propria attività didattica e di ricerca in ragione del 50 % presso la Scuola e in ragione del 50% presso l'Università degli Studi della Tuscia.

Presso l'Università il docente svolgerà, nella misura del 50%, l'impegno didattico dovuto in qualità di Professore ordinario nei corsi presso il Dipartimento, secondo le modalità annualmente individuate dal Dipartimento medesimo, presso il quale continuerà a svolgere la sua attività di ricerca nella misura del 50%.

Presso la Scuola il docente svolgerà la propria attività didattica di norma nell'ambito del corso di Perfezionamento – dottorato in *Law*, secondo le modalità individuate dall'Istituto, presso il quale svolgerà anche la sua attività di ricerca, entrambe in misura del 50%.

Art. 4 — Valutazione ex art. 5, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento di cui all'art. 5, comma 5, della Legge, l'apporto del Docente è ripartito in proporzione, rispettivamente, al 50% e al 50% per la Scuola e per l'Università.

Nella valutazione ai fini della ripartizione interna dei fondi di Ateneo condotta annualmente dalla Scuola, la quota attribuibile al docente sarà pari al 50%.

Art. 5 — Valutazione ex art. 6, commi 7, 8 e 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Le attività didattiche e di ricerca svolte dal Docente saranno valutate da ciascun Ateneo sulla base delle disposizioni dell'art. 6, commi 7, 8 e 14, della Legge e delle regole applicate presso gli stessi Atenei, anche al fine dell'eventuale attribuzione degli scatti biennali ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge, che competerà all'Università, acquisito il parere della Scuola per la parte di attività svolta presso di essa.

Art. 6 — Partecipazione agli organi collegiali

Il Docente eserciterà l'elettorato attivo e passivo di competenza presso l'Università. Sarà inoltre invitato a partecipare alle riunioni degli organi collegiali della Scuola senza diritto di voto.

Art. 7 — Ripartizione degli oneri stipendiali

Tutti gli oneri stipendiali comunque relativi al Docente per la durata della Convenzione stabilita nel successivo art. 13, stimati in complessivi euro 375.000,00 (euro trecentosettantacinquemila/00), sono ripartiti tra i due Atenei in proporzione alla ripartizione dell'impegno annuo come di seguito indicato:

- euro 187.500,00 (euro centoottantasettemila cinquecento/00) a carico della Scuola;
- euro 187.500,00 (euro centoottantasettemila cinquecento/00) a carico dell'Università.

Gli ulteriori adeguamenti stipendiali saranno ripartiti con le medesime modalità.

La Scuola si impegna quindi a versare all'Università tale importo a proprio carico in tranches di rate semestrali posticipate di pari ammontare, di cui la prima entro il termine del 30/04/2021 mediante bonifico sul conto corrente bancario i cui dati identificativi saranno successivamente comunicati dall'Università alla Scuola.

L'Università continua, pertanto, a corrispondere al Docente la retribuzione di competenza.

Art. 8 – Rispetto dei requisiti minimi

Premesso che il docente non risulta necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio presso l'Università o la Scuola, egli potrà aderire come componente del collegio di un corso di dottorato della Scuola e potrà contribuire al soddisfacimento dei requisiti minimi di docenza ai sensi del D.M. 47 del 30 gennaio 2013 e del D.M. 1059 del 23 dicembre 13 nella misura di 1 per l'Università.

Art. 9 - Responsabili della Convenzione

9.1 I responsabili della attuazione della presente Convenzione sono:

- Per la Scuola Superiore Sant'Anna: la Rettrice prof.ssa Sabina Nuti.
- Per l'Università: il Rettore prof. Stefano Ubertini

9.2 Per le comunicazioni tra le Parti relative alla Convenzione verranno utilizzati i seguenti indirizzi:

- Per la Scuola superiore Sant'Anna: seasonalschools@santannapisa.it
- Per l'Università: rettore@unitus.it

Art. 10 — Copertura assicurativa del Docente e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Gli Atenei provvedono alle coperture assicurative di legge per il Docente che, in virtù della Convenzione, è chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il Docente è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti la Convenzione nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando gli obblighi di tale Decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La Scuola si impegna a fornire al Docente le informazioni relative alla sicurezza sul lavoro tramite la consegna degli opuscoli “indicazioni di sicurezza nei luoghi di lavoro” e “Indicazioni di sicurezza per i laboratori”.

Il Docente nel corso della sua permanenza nelle strutture della Scuola si impegna a rispettare le norme di sicurezza in vigore presso la Scuola e a far costante riferimento al Responsabile, nonché ai preposti, per quanto attiene alle informazioni sui rischi presenti sul luogo di lavoro e ad utilizzare i dispositivi di sicurezza che gli verranno eventualmente forniti e a sottoporsi all’eventuale sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. lgs n. 81/2008.

Art. 11 - Trattamento dati

Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di dati personali e sensibili.

I titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 12 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e relativo alla gestione del Docente, gli Atenei si impegnano a formalizzare quanto necessario con apposito scambio di comunicazioni tra i rispettivi rettori, da trasmettere per conoscenza al Docente.

Art. 13 - Durata

La presente Convenzione avrà corso a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al termine del 30 settembre 2023, salvo disdetta dei competenti organi accademici degli Atenei interessati, nei tempi stabiliti dall’articolo successivo.

Art. 14 - Risoluzione

La Convenzione si intende automaticamente risolta qualora il Docente:

a) revochi il proprio accordo a svolgere la propria attività didattica e di ricerca presso la Scuola. La revoca deve essere presentata ad entrambi gli Atenei almeno 6 mesi prima della scadenza della convenzione;

b) eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

In ogni caso il Docente ha l’obbligo di assicurare lo svolgimento delle attività previste fino al completamento dell'anno accademico in corso al momento della risoluzione della convenzione.

La convenzione può essere risolta unilateralmente dalle Parti per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22.10.2004 n. 270. La risoluzione deve essere comunicata in forma scritta con raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art. 15 — Clausole finali

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Pisa.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la Convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.

Per il periodo di durata della Convenzione le Parti non possono stipulare altre convenzioni per l'utilizzo del Docente né avviare procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Lo stato giuridico ed economico del Professore convenzionato è regolato dalle disposizioni vigenti in materia per la docenza universitaria.

Ai fini della Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale e copia della stessa sarà inviata al Ministero dell'Università e della Ricerca da parte della Scuola.

L'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e dell'art. 2 dell'allegata Tabella – Tariffa Parte I è assolta sull'originale informatico dalla Scuola.

La Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del DPR n. 131/1986 e le relative spese saranno poste a carico della parte richiedente.

Per quanto non espressamente indicato, si applica la disciplina di cui alla legge n. 240/2010 e al D.M. 26 aprile 2011 con cui sono stati stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni di cui alla sopracitata norma.


Pisa,
Per la Scuola Superiore Sant'Anna
La Rettrice
Prof.ssa Sabina Nuti (*)

Firmato digitalmente da: NUTI SABINA
Data: 31/08/2020 16:18:57

Viterbo,
Per l'Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore
Prof. Stefano Ubertini(*)

Per espressa e formale accettazione delle superiori clausole.

Viterbo,
Il Docente
Prof. Edoardo Chiti



(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2008 e s.m.i.